

## **TI\_GERICHTE 52.2002.427 vom 18. März 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-03-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.427](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.427)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.427 du 18 mars 2003

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.427 del 18 marzo 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 22**

gennaio 2003 l'insorgente ha ribadito la richiesta di potersi esprimere oralmente.

Considerato, in diritto 1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date (art. 15 LEPIC, 43 e 46 PAmM). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. 1.2. Il ricorso può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmM). Non appare infatti necessario procedere all'assunzione del teste \_\_\_\_\_ né sentire oralmente gli organi della \_\_\_\_\_, in quanto le prove agli atti appaiono sufficienti per l'evasione dell'impugnativa. Va comunque aggiunto che in ambito amministrativo né la legislazione federale né quella cantonale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, pag. 137 e rinvii; A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, aprile 2002, n. 494). 2. Hanno diritto di essere iscritte all'albo le imprese di costruzione nelle quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali richiesti dalla LEPIC ed è in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione di impresario costruttore (art. 3 cpv. 2 lett. a LEPIC). Il titolare o membro dirigente deve partecipare effettivamente alla gestione dell'impresa, dedicandovi la propria attività in modo prevalente, godere di buona reputazione e garantire l'adempimento degli obblighi dell'impresa di cui all'art. 6 (art. 3 cpv. 3 LEPIC). Giusta l'art. 5 cpv. 1 LEPIC dispongono dei requisiti professionali di impresario costruttore il titolare di un diploma di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate o riconosciute, oppure iscritti nel registro REG A degli ingegneri, architetti e dei tecnici (lett. a), di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate o riconosciute, oppure iscritti nel registro REG B degli ingegneri, architetti e dei tecnici (lett. b). È inoltre richiesta una pratica professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere (art. 5 cpv. 3 LEPIC). La pratica deve essere tale da consentire l'acquisizione di una solida esperienza nel campo della direzione lavori. Funzione che comprende la gestione della manodopera, il coordinamento degli artigiani, la sicurezza delle infrastrutture, il controllo di qualità ed altre attività che non occorre qui menzionare. Per essere svolta in modo proficuo e conforme alle finalità della legge, la pratica prescritta dalla norma in esame deve quindi essere svolta a titolo di occupazione principale. 3. Dagli atti risulta che la pratica acquisita da \_\_\_\_\_ quale dirigente di cantiere è circoscritta alle mansioni assunte in seno alla \_\_\_\_\_ (1984-1989) ed alla \_\_\_\_\_ (1990-2000). Se da un lato egli può vantare un'esperienza

accumulata sull'arco di quasi due decenni, dall'altro va tuttavia considerato che in tale lasso di tempo l'arch. \_\_\_\_\_ non si è occupato soltanto della direzione lavori, ma ha anche allestito offerte e liquidazioni. Tenuto conto della modesta entità dei compensi ricevuti, il suo grado d'occupazione sui cantieri doveva, giocoforza, essere limitato e tale da non permettergli di acquisire un bagaglio d'esperienza, quale dirigente di cantiere, sufficiente dal profilo dell'art. 5 cpv, 3 LEPIC. L'entità dei compensi percepiti permette di ipotizzare è unicamente l'assunzione di ruoli subalterni e lo svolgimento di mansioni accessorie. Considerata la complessità dei problemi posti da un cantiere edile, non si può ammettere che l'assunzione di compiti dirigenziali a tempo parziale ed a titolo accessorio consenta l'acquisizione di quelle conoscenze minime nel campo della gestione della manodopera, del coordinamento degli artigiani e della sicurezza, che la legge considera indispensabili ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese di costruzione. Ritenendo insoddisfatti i requisiti dell'art. 5 cpv. 3 LEPIC, la CV-LEPIC non ha pertanto violato il diritto. 4. Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 2 lett. a, 3 cpv. 3, 5 cpv. 1 lett. a e b, 5 cpv. 3, 6 LEPIC; 1 segg. PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.